



Invisibili, inascoltate, dimenticate: le donne vittime di violenza di fronte al diritto

di Gabriela Citroni, Claudia Pecorella, Massimiliano Dova,
Monica Trapani e Lidia Autiero¹

ABSTRACT: Di fronte alle diverse forme di violenza di cui sono vittime, le donne – tutte le donne del mondo – faticano a trovare ascolto e riconoscimento dalle istituzioni preposte (anche) alla loro difesa e *in primis* dal sistema della giustizia penale. I seguenti contributi offrono un quadro di questa drammatica situazione vissuta dalle donne, che le rende talvolta *invisibili* nella loro sofferenza – perché coinvolte direttamente o indirettamente in sparizioni forzate oppure relegate in un carcere che non considera la loro specificità –, talaltra *inascoltate* nella loro richiesta di protezione – punendole per aver ucciso il compagno che a lungo le ha maltrattate o predisponendo nuove figure di reato inadatte allo scopo –, altre volte, infine, *dimenticate* nel momento cruciale della riconciliazione, che dovrebbe segnare il ritorno allo Stato del diritto al termine di una dittatura.

PAROLE CHIAVE: sparizioni forzate; detenzione femminile; legittima difesa; reato di femminicidio; giustizia di transizione.

¹ Il Lavoro è frutto di riflessioni comuni agli autori. Sono tuttavia da attribuire a Gabriella Citroni il § 1; a Claudia Pecorella il § 2; a Massimiliano Dova il § 3; a Monica Trapani il § 4 e a Lidia Autiero il § 5.



ABSTRACT: In their contributions, scholars of different legal disciplines illustrate the difficulties that women victims of violence face in order to obtain acknowledgement and due protection from the competent authorities. Although often concerning specific territorial contexts – such as, for instance, Latin America – the situations here analysed rather seem different faces of the same coin, due to the deep discrimination against women that characterises them, in an environment still marred by male chauvinism and sexism.

KEY WORDS: enforced disappearance; women in prison; self-defence; femicide; transitional justice.

SPARIRE DUE VOLTE

La sparizione forzata di persone mira a rendere le vittime invisibili. Ci sono vittime che però erano invisibili ancora prima della commissione del reato e proprio questa condizione le ha rese più vulnerabili e facilita l'impunità e l'assenza di risposte efficaci. Migliaia di donne centroamericane sono vittime di sparizione forzata in Messico e la loro tragedia permane occulta. Se, in generale, le vittime della violenza che flagella il paese finiscono per essere ridotte a mera cifra, nel caso dei migranti centroamericani – soprattutto quando donne – spesso sono invisibili anche per le statistiche: "La conformación y la conformidad de la víctima hacen proclive su devenir una mera cifra a lado de otras en algún registro oficial" (González Rodríguez 126).

Le espressioni utilizzate per qualificare lo stato dei diritti umani in Messico bene illustrano la progressiva degenerazione della situazione negli ultimi 15 anni: da "grave crisi di violenza e sicurezza" (Commissione Interamericana dei diritti umani par. 2) a "conflitto armato interno" (Geneva Academy 84).

Per quanto sussistano controversie circa i termini impiegati, i numeri della violenza sono effettivamente quelli di una guerra: tra le 150.000 e le 250.000 vittime di omicidio, più di 320.000 sfollati interni, più di 37.000 vittime di sparizione forzata e più di 2000 fosse comuni localizzate sino ad ora. Queste cifre, stimate per difetto, disegnano la mappa di una tragedia che interessa l'intero paese: "Hay demasiados muertos aquí para preocuparse por los carroñas centroamericanos. Demasiados desaparecidos, igualitos a los otros, morenos panzones jodidos, pero nuestros, y tanto como para ocuparse seriamente de los otros" (*La fila india* 113).

In Messico esiste un'area grigia esclusa persino dalle cifre dell'orrore. Si tratta di migliaia di persone pure gravemente colpite dalla violenza: i migranti centroamericani che cercano di raggiungere "el Norte" attraversando il Messico. L'attraversata si svolge in condizioni di precarietà estreme e coloro che l'affrontano, trovandosi nel paese come "clandestini", cercano di non attirare l'attenzione delle autorità. Quest'invisibilità, in parte voluta, diviene però una comoda scusa sia per l'opinione pubblica sia per le istituzioni



messicane che si sentono sollevate dal dover registrare anche le violazioni che riguardano i migranti e dall'adoperarsi per assistere le vittime centroamericane. Nel viaggio attraverso il Messico i migranti sono sistematicamente sottoposti a vessazioni e gravi violazioni dei diritti umani, tra cui tratta, sfruttamento e lavoro forzato, torture, violenze sessuali, sparizioni forzate e sequestri che, talvolta, culminano in esecuzioni sommarie. Il numero esatto di queste vittime è però ignoto e in tal modo la portata dell'orrore e l'assenza di risposte da parte dello Stato divengono a loro volta invisibili.

A questa condizione si sottraggono, seppur solo in parte, tre casi avvenuti tra il 2010 e il 2012 negli stati di Tamaulipas e Nuevo León e conosciuti rispettivamente come "massacro dei 72"; "47 fosse clandestine di San Fernando" e "49 torsi di Cadereyta". Il 24 agosto 2010, vennero rinvenuti 72 cadaveri in un ranch nella località di San Fernando, Tamaulipas. Tra aprile e maggio 2011, nello stesso municipio furono localizzate 47 fosse comuni, contenenti le spoglie di 195 persone. Il 13 maggio 2012 furono scoperti sul ciglio della strada di Cadereyta, Nuevo León, i corpi mutilati di 49 persone. In tutti e tre i casi, le autorità messicane cercarono di sminuire la portata dell'accaduto, qualificando gli eventi come "regolamenti di conti tra criminali". In realtà, tutte le vittime erano migranti, per la maggior parte centroamericani, che stavano cercando di raggiungere il confine con gli Stati Uniti. Ad oggi, non tutte le vittime sono state identificate e i responsabili di questi crimini godono di assoluta impunità.

Nei tre casi, pure noti all'opinione pubblica, l'identità delle persone coinvolte è a sua volta vittima: prima di "falsa rappresentazione" ("criminali", anziché uomini e donne che in gruppo, molto probabilmente nelle mani di un coyote, stavano cercando di raggiungere il confine) e poi di "riduzione a mera cifra" ("los 72"; "las 47 fosas" e "los 49 torsos"). Trasformare la vittima di un reato in un mero dato statistico è un'ennesima violenza, uno svilimento della dignità umana che facilita l'impunità e rende pressoché impossibile ottenere giustizia e riparazione per quanto subito: "Nunca te dije como me indigna ser una perseguida por la injusticia" (Cacho 201).

Invisibili tra gli invisibili sono le donne vittime dei tre massacri, delle quali non si parla. Almeno 20 tra le 316 vittime sono donne. Ad oggi, sono stati identificati i resti di 14 di esse. Di loro, delle loro vite prima del drammatico epilogo, dei sogni o della disperazione che le hanno portate a un ultimo, tragico, viaggio, non si sa quasi nulla: restano nomi e cognomi, perduti nel mare della violenza. Per sei di loro, rimangono ignoti anche questi dati, quasi come se non fossero mai esistite.

Va evidenziato che, come sancito da norme e giurisprudenza, in questi casi per "vittima" non s'intende solo colei o colui che è stato privato arbitrariamente della vita o di cui s'ignora la sorte, ma anche tutti coloro che subiscono un danno diretto come conseguenza dei crimini in questione e che si battono per stabilire la verità circa quanto accaduto. L'intero gruppo familiare è colpito e, anche in questo caso, moltissime sono le donne:

Ahí están las locas, las chillonas, las que no saben comportarse en público. [...] Desde que se despiertan hablan con una persona ausente. [...] Son las que se organizan para exigir el esclarecimiento de las masacres de sus hijos. Son las que quedan al frente de los hogares en los que falta el varón y sobran los niños por alimentar. [...] Son las Antígonas modernas [...] (Turati 239)



Così come in Messico coloro che si trovano a capo della lotta per denunciare questo genere di crimini e scoprire la sorte degli scomparsi sono soprattutto donne, lo stesso accade in Centroamerica: a partire dal 1999, in Honduras, El Salvador e Guatemala si sono formate associazioni di familiari di persone scomparse mentre cercavano di attraversare il Messico. Per la maggior parte, queste organizzazioni sono composte da donne: mogli, madri, sorelle e figlie che, spesso correndo gravi pericoli, affrontano un'odissea per poter scoprire la verità e devono assumersi la responsabilità del mantenimento della famiglia.

Il pellegrinaggio di fronte alle autorità è costellato da ostacoli e si trasforma in un rischioso, frustrante, e purtroppo sterile calvario. Per le donne centroamericane la situazione è ancora più complessa, in quanto vengono relegate ad una "invisibilità istituzionale". In Messico, dove devono svolgere le loro ricerche e presentare ricorsi, non c'è posto per loro: sono "clandestine" e la loro voce è destinata a non essere ascoltata. In un primo momento, la legislazione messicana non riconosceva loro nemmeno lo status di "vittime", privandole così della capacità di agire in giudizio e di beneficiare di programmi di assistenza psico-sociale. Negli ultimi anni questa lacuna è stata in parte colmata e si registrano i primi tentativi di adattare i procedimenti alla loro situazione, tenendo conto delle eccezionali difficoltà determinate dal fatto che risiedono in un altro paese e dalla complessità burocratico-formale del sistema, non concepito per rispondere alle esigenze specifiche delle famiglie e, in particolare, delle donne centroamericane.

Il Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite contro le sparizioni forzate o involontarie ha osservato che "le donne vivono ed affrontano gli effetti delle sparizioni forzate in modo differente, a causa di ruoli determinati in base al genere e profondamente radicati nella storia, nella tradizione, nella religione e nella cultura" (Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite 1).

È quindi necessario includere un approccio di genere affinché il diritto offra misure efficaci per fare fronte alla sparizione forzata di donne. A tale fine, è indispensabile ascoltare le donne direttamente interessate dal fenomeno. D'altro canto, affinché possano essere ascoltate, le migliaia di donne e le loro storie di violenza e ostinata resistenza devono prima poter uscire dall'invisibilità.

UN MONDO A PARTE

All'interno della popolazione penitenziaria le donne rappresentano una piccola minoranza, che fatica ad adeguarsi ad una realtà – quella del carcere – pensata e organizzata per accogliere detenuti maschi, che da sempre ne costituiscono i principali destinatari. Sulla base dei dati riportati nella *World Female Imprisonment List* dell'Institute for Criminal Policy Research (ICPR), a luglio del 2015 le donne recluse – complessivamente più di 700.000, tra definitive e in attesa di giudizio – rappresentavano in media il 4,4% dell'intera popolazione detenuta, con un divario peraltro molto consistente tra le percentuali elevate di molti Stati del nord e del centro America e dell'Asia, e quelle particolarmente basse dei Paesi africani.



Più ancora delle soluzioni logistiche spesso inadeguate – essendo pochi gli istituti penitenziari esclusivamente femminili –, la situazione delle donne incarcerate appare oltremodo afflittiva per la drammatica realtà in cui la maggior parte di esse ha vissuto e che è stata direttamente o indirettamente all'origine del reato realizzato. Come è emerso dagli studi dedicati a questo tema (McDaniels-Wilson e Belknap), a popolare gli istituti di pena sono prevalentemente donne che hanno subito episodi di violenza e abusi nell'infanzia e che, a differenza degli uomini, di quella violenza sono state vittime anche da adulte, nell'ambito familiare o di un rapporto di coppia. Quelle esperienze, non adeguatamente affrontate, sono poi da mettere in relazione con i disturbi psicologici e psichici di cui la maggioranza delle donne detenute soffre nonché con la dipendenza da alcool o droga (Lynch et al.). Secondo i dati diffusi dall'Organizzazione mondiale della Sanità (WHO), l'80% circa delle donne incarcerate soffre di una malattia mentale identificabile e i due terzi di un disturbo collegato con l'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche, mentre il tasso di precedente vittimizzazione fisica o sessuale dichiarata è tre volte più elevato di quello degli uomini; una situazione dalla quale deriva la percentuale maggiore, rispetto agli uomini, di atti di autolesionismo e di suicidio che si registra tra le donne detenute (contrariamente a quanto si verifica al di fuori del contesto carcerario).

A questa infelice condizione di partenza si aggiungono i problemi derivanti dallo stato detentivo, che per le donne consistono in una più frequente compromissione dei legami familiari (Dodge and Pogrebin), in grado di provocare, soprattutto in presenza di figli minori, una straziante solitudine e laceranti sensi di colpa. Se da un lato, infatti, si nota una minore disponibilità di mariti e compagni a mantenere viva la relazione temporaneamente interrotta dalla detenzione, rispetto a quanto sono solite fare le donne nella stessa situazione, dall'altro lato l'ingresso in carcere costringe quasi sempre la donna ad abbandonare i figli minori, dei quali spesso è l'unica a farsi carico; al trauma subito per il distacco si accompagna in molti casi la mancanza di informazioni sulle condizioni di vita e di salute dei figli per tutto il tempo della detenzione e quindi il timore di aver perduto per sempre ogni contatto con loro.

Il quadro così sommariamente delineato dei problemi che affliggono le donne sottoposte a carcerazione ha trovato un primo riscontro, sul piano internazionale, nella Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 (2007/2116(INI)), che invita gli Stati membri non solo a "integrare la dimensione della parità tra donne e uomini nella rispettiva politica penitenziaria (...) nonché a tenere maggiormente presenti le specificità femminili e il *passato spesso traumatico delle donne detenute*, soprattutto attraverso la sensibilizzazione e la formazione appropriata del personale medico e carcerario", ma anche a introdurre "strutture di sicurezza e di reinserimento concepite per le donne" e ad "aumentare il numero dei centri di detenzione femminile e a ripartirli meglio sul loro territorio in modo da facilitare il mantenimento dei legami familiari e di amicizia delle donne detenute".

Pochi anni dopo, con la Risoluzione 65/229 del 16 marzo 2011, l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato delle nuove Regole per il trattamento delle donne detenute o sottoposte a misure non detentive (c.d. *Bangkok Rules*), destinate ad integrare le Regole minime per il trattamento dei detenuti elaborate cinquant'anni prima, nelle quali non erano state considerate le specifiche esigenze della pur esigua popolazione femminile. Tra le tante regole, mi limito qui a segnalare quelle da seguire per la classificazione all'interno degli istituti e per la conseguente individualizzazione del



trattamento penitenziario: chiarito che di norma le donne detenute non rappresentano un pericolo per gli altri, si sottolinea la necessità di tener conto del vissuto delle donne rispetto alle violenze subite, ai disturbi mentali o a forme di dipendenza, nonché del ruolo genitoriale eventualmente interrotto con la carcerazione. Con riguardo poi alle donne con disturbi psichici si raccomanda la sistemazione in strutture non custodiali e con un livello minimo di sicurezza, per contrastare la pratica di segno opposto solitamente adottata per fronteggiare questi casi.

Alla necessità di garantire modalità di esecuzione della pena detentiva più rispettose delle esigenze peculiari delle donne si accompagna però anche l'esigenza che della particolare situazione di sofferenza e di fragilità in cui si trovano le donne – quelle poche donne che delinquono – si tenga conto anche nel momento della pronuncia della sentenza di condanna, per evitare che quella che crediamo sia giustizia si trasformi nei loro confronti in un'ennesima violenza.

UNA DIFESA IMPOSSIBILE?

La letteratura è ricca di storie di donne vittime di violenza nelle relazioni affettive che si difendono dal tiranno domestico. Nel racconto *Il caffè delle vedove* di Camilla Läckberg (2013) la descrizione realistica della violenza contro le donne realizzata da mariti violenti si affianca all'ironica finzione letteraria, quando una vittima insospettabile, il commissario di polizia Eva Wärn, si rivolge alla proprietaria del caffè delle vedove per uccidere il marito violento con la specialità della casa. Anche una reazione lontana dal pericolo, che assume i contorni di una vendetta, diviene una risposta non solo umanamente comprensibile ma persino giustificata dall'autorità pubblica.

Un'analoga empatia per le donne vittime che si difendono dal loro aguzzino la si ritrova, solo per citare alcuni esempi, nel racconto *Maigret e il corpo senza testa* di Simenon (1955) o nel romanzo *La bestia umana* di Zola (1890).

La letteratura restituisce un quadro nitido della violenza nelle relazioni intime: una violenza subita nel silenzio da donne che, al di fuori dell'immaginazione letteraria, rischiano di restare senza alcuna possibilità di difesa nella "narrazione giuridica". L'ascolto che la letteratura sembra offrire a queste donne non trova riscontro nella realtà della giustizia penale.

Il diritto e i suoi interpreti (magistrati, avvocati, studiosi) lasciano ben poco spazio alle storie umane di queste vittime, quando si tratta di valutare la loro responsabilità. Nel mondo dei giuristi le donne vittime di violenza che reagiscono al tiranno domestico possono ritenersi in gran parte inascoltate.

Nei suoi tratti essenziali il fatto da giudicare è semplice. Spinta dalla logica "dell'ora o mai più", la donna picchiata e maltrattata, non avendo trovato (o non essendo riuscita a trovare) protezione da parte della pubblica autorità, si sente costretta ad agire: uccide il marito violento in un momento in cui quest'ultimo è inoffensivo, per sottrarsi alla spirale della violenza di cui è ormai da lungo tempo vittima.

Più complessa è l'individuazione del significato che il giurista, con i suoi strumenti (le norme), può dare alla storia di violenze subite dalla donna, quando si tratta di accertare e valutare la sua responsabilità penale per l'uccisione del maltrattante.



Potremmo ipotizzare che si tratti di una reazione difensiva legittima. Per ritenerla tale l'art. 52 del codice penale italiano richiede ad esempio che siano soddisfatti alcuni presupposti. Occorre innanzitutto stabilire se la reazione della donna maltrattata fosse necessaria per difendere sé stessa da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta.

Non mancano coraggiosi e condivisibili sforzi interpretativi fatti da una parte della dottrina e dalla giurisprudenza per riconoscere la legittimità della reazione difensiva della donna in queste ipotesi. Ciò, ad esempio, attribuendo valore all'abitudine delle violenze realizzate dal maltrattante, che renderebbe costantemente attuale il pericolo che giustifica la reazione difensiva della donna vittima.

È stato, tuttavia, obiettato che, in questi casi, il pericolo non potrebbe mai definirsi "attuale": avvolta nella spirale del ciclo della violenza, la donna maltrattata agisce, di norma, in un momento in cui il tiranno domestico non può reagire (ad es. quando quest'ultimo sta dormendo).

Per altro verso, è stato obiettato che la reazione non sarebbe comunque necessaria: la vittima avrebbe dovuto richiedere l'intervento della forza pubblica per ottenere tutela. Gli spazi di legittimità di un'autotutela privata sarebbero limitati proprio ai casi in cui non è possibile rivolgersi all'autorità.

A margine di questo inesauribile dibattito un dato è certo: le nozioni di "pericolo attuale" e "necessità della reazione difensiva" sembrano di per sé appartenere a un mondo popolato da soli uomini, nel quale è difficile vedere riconosciuta l'esperienza vissuta dalle vittime di violenza domestica (Dresslers). Le differenze di corporatura, di forza e di abitudine al confronto fisico non lasciano neppure un alito di speranza a una donna che può difendersi (legittimamente) solo nel momento in cui il pericolo appare imminente o l'aggressione del tiranno domestico abbia già avuto inizio. Del resto, se lo facesse durante una delle periodiche aggressioni dell'uomo, la donna ne uscirebbe fatalmente sopraffatta e si esporrebbe a un livello ancora più elevato di violenza.

A partire dalla fine degli anni Settanta, una parte della dottrina di lingua inglese ha messo in evidenza la strutturale inadeguatezza della disciplina della legittima difesa dinanzi a numerosi casi in cui le vittime di violenza domestica erano chiamate a rispondere dell'omicidio del proprio tiranno domestico. L'obiettivo dichiarato è di sanare quella che è stata avvertita come una vera e propria discriminazione di genere.

La sindrome della donna maltrattata, inizialmente elaborata dalla psicologa americana Lenore Walker, ha cercato di spiegare, oltre i comuni stereotipi, in che modo una donna maltrattata si comporta e reagisce psicologicamente alle violenze subite dall'uomo con il quale ha una relazione affettiva. Per realizzare tale obiettivo si dovrebbero offrire al giudice modalità e strumenti attraverso i quali poter conoscere: a) per quali motivi la donna non è riuscita a chiudere la relazione con chi la maltratta; b) la tipologia e gli effetti delle violenze subite; c) le strategie adottate per porre fine alla violenza (denunce, efficacia degli interventi dell'autorità, ecc.); d) le modalità in cui la donna ha percepito il pericolo e la necessità di reagire in base alle circostanze del caso concreto.

Questi elementi sono di rado oggetto di prova in un processo penale nel quale una donna è chiamata a rispondere della propria reazione violenta nei confronti del partner maltrattante.



L'aver subito per lunghi anni violenze domestiche rischia di non assumere alcun rilievo nel momento in cui il diritto e coloro i quali sono chiamati ad applicarlo devono giudicare la reazione violenta della vittima nei confronti del tiranno domestico.

Ed allora non si può che auspicare che una parte della sensibilità emotiva e della comprensione umana con le quali la letteratura è in grado di raccontare la violenza nelle relazioni affettive, possa filtrare oltre i (talvolta troppo) rigidi confini del diritto.

Ciò consentirebbe non solo di facilitare gli sforzi interpretativi volti a comprendere le ragioni delle donne vittime di violenza domestica che reagiscono al loro tiranno, ma di rileggere, anche sul piano simbolico, la giustizia penale con uno sguardo attento alle differenze di genere. In breve: dare ascolto, anche nel linguaggio del diritto, alle vittime inascoltate di violenza domestica, attraverso un'esclusione della loro punibilità o un'attenuazione della risposta punitiva.

UNA SOLUZIONE NECESSARIA, MA NON SUFFICIENTE

Il Messico risulta essere purtroppo uno Stato che si contraddistingue per l'intensità del fenomeno della violenza contro le donne, di cui i movimenti femministi sudamericani hanno da sempre messo in luce la dimensione sociale. I segni di disprezzo lasciati sui corpi delle donne vittime di violenza e l'inerzia delle autorità statali di fronte al fenomeno dimostrano, infatti, che quest'ultimo affonda le proprie radici in una profonda discriminazione femminile diffusa nella società. Le allerte lanciate dai movimenti femministi sono rimaste tuttavia inascoltate dalle autorità statali che hanno sempre ridotto tale fenomeno ad un mero problema privato, manifestandosi nella maggioranza dei casi all'interno di relazioni intime tra uomo e donna.

Nel panorama normativo internazionale e messicano le prime fonti che si occupano (anche) della violenza di genere risalgono alla metà degli anni '90: la *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres* (conosciuta come Convenzione di Belem do Pará) del 1994, la *Declaración y Plataforma de Beijing* del 1995 e la *Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos* del 1998. Si tratta di fonti prive di efficacia vincolante diretta che tuttavia hanno l'obiettivo di richiamare l'attenzione degli organi statali su un determinato fenomeno sociale. A seguito della Convenzione di Belem do Pará fu istituito un Comitato di esperti per controllare l'implementazione della Convenzione, che cominciò ad individuare con il termine *femicidio* la morte violenta di donne per ragioni di genere anche causata o tollerata dallo Stato.

Alla base di questi primi interventi normativi, vi è la cronaca nera di Ciudad Juárez che proprio nel corso degli anni '90 ha visto il sequestro, la violenza sessuale e la morte di moltissime donne. In questa zona di frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti, il fenomeno della violenza contro le donne si è intersecato con quello del narcotraffico internazionale, manifestandosi in maniera particolarmente cruenta, ma lasciando nondimeno indifferenti le autorità statali. Pur non essendosi realizzati all'interno di una relazione intima come la maggior parte degli episodi di violenza contro le donne, i fatti di Ciudad Juárez hanno avuto l'effetto di convogliare l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale sul tema della discriminazione femminile, in particolar modo nel 2001 a seguito del ritrovamento in un campo di cotone dei corpi di 8 donne torturate. Il caso,



noto come *Campo Algodonero*, è stato infatti portato all'attenzione della Corte Interamericana dei Diritti Umani, che nel 2009 ha condannato il Messico per non aver garantito il diritto alla vita delle vittime e per non aver perseguito penalmente i responsabili delle violenze, discriminando così le vittime e le loro famiglie.

Proprio grazie all'attenzione rivolta al tema, a partire dal 2003 la Federazione messicana ha cominciato ad istituire apposite Commissioni parlamentari e reparti specializzati delle Procure per affrontare il problema a livello sociale. Nel 2007 è stata emanata la *Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia*, che contiene una definizione di femminicidio – basata sull'elaborazione concettuale della parlamentare e sociologa Marcela Lagarde – e obbliga gli Stati federati a aggravare il trattamento sanzionatorio degli autori di reati contro l'integrità fisica delle donne, commessi per ragioni di genere.

Tra il 2010 e il 2013 i diversi Stati hanno quindi introdotto il reato di femminicidio nei rispettivi codici penali; a modello di riferimento, nella maggioranza delle legislazioni messicane (compresa quella federale), è stata assunta la fattispecie contenuta nel codice penale del *Distrito Federal de México*, che incrimina l'omicidio di una donna in presenza di determinate circostanze che dimostrano le ragioni di genere e prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio (la reclusione da 30 a 60 anni) quando il fatto si sia realizzato nell'ambito di una relazione intima.

Come è ovvio, i fatti di femminicidio venivano puniti anche prima dell'introduzione di questa fattispecie. Le norme penali esplicano però anche una funzione di orientamento culturale nel lungo periodo e l'introduzione di una fattispecie di omicidio espressamente pensata per il fenomeno della violenza di genere può quindi contribuire a creare la percezione da parte dei consociati dell'inaccettabilità di questi comportamenti per la salvaguardia della pacifica convivenza sociale. La creazione di una fattispecie di femminicidio consente di "chiamare le cose con il loro nome": differenziare il reato in base al genere significa lanciare un netto messaggio di censura e, al contempo, avviare un mutamento sociale sul ruolo della donna nella società.

Quanto al trattamento sanzionatorio previsto, si osserva che esso può concretizzarsi in un ergastolo *de facto*: imporre una pena di 60 anni significa infatti estromettere definitivamente il condannato dal consorzio sociale. Da questo punto di vista la normativa considerata non sembra contribuire a contrastare il fenomeno della violenza di genere.

In termini generali, la pena a vita non risulta esercitare un effetto deterrente superiore alle altre sanzioni privative di libertà e, al contempo, crea una lesione del valore della dignità umana. Questa pena infatti produce un dolore psicofisico di gran lunga superiore a quello connaturato alla sola privazione di libertà: lo stato di avvilito prodotto dall'assenza di prospettive di liberazione va ad aggiungersi all'osservato deterioramento della personalità e delle funzioni intellettive e relazionali che si produce nell'essere umano sottoposto ad una detenzione superiore a 15 anni. Dopo 60 anni di detenzione, dunque, ammesso che il condannato non muoia tra le mura del carcere, la società dovrà accogliere un uomo che difficilmente avrà compiuto un percorso di rivisitazione del suo vissuto e che quindi presenta un alto rischio di recidiva.

Con particolare riferimento al tema della violenza sulle donne, questa pena non offre un apporto risolutivo al problema soprattutto in uno Stato che avrebbe anzitutto bisogno di ridurre il tasso di impunità (attualmente intorno al 95%) per conferire



credibilità al sistema penale e invertire l'effetto di normalizzazione della violenza contro le donne creatosi nella società, in conseguenza del comportamento omissivo delle autorità teoricamente chiamate a perseguire gli autori di reato.

Nonostante gli interventi normativi, dunque, le rivendicazioni dei movimenti femministi rimarranno sostanzialmente inascoltate fino a quando non si opererà per modificare la concezione della donna nella società su più fronti contemporaneamente: il diritto penale ne rappresenta uno solo ed è di per sé insufficiente per il raggiungimento di questo obiettivo. Ascoltare le donne implica attuare una loro difesa anzitutto sul piano della prevenzione del reato, avviando una seria operazione culturale nella società libera, ma anche dentro le carceri. I percorsi di rieducazione offerti ai detenuti, infatti, rappresentano lo strumento che più ottiene risultati in termini di prevenzione della recidiva e su cui peraltro anche la Costituzione messicana fonda il trattamento penitenziario nel suo art. 18: "el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley".

VIOLETE E DIMENTICATE

A seguito di un conflitto armato o di un regime autoritario, ogni ordinamento che scelga di adottare una costituzione democratica, si ritrova ad affrontare un momento estremamente delicato: la cosiddetta fase di transizione verso la creazione dello Stato di diritto. Un tempo che per molti rappresenta l'unica occasione per ottenere il dovuto riconoscimento dei diritti violati, e l'unica possibilità di far sentire il proprio grido di giustizia. La giustizia transizionale interviene in questi contesti con un insieme di strumenti giudiziali e stragiudiziali specificamente approntati per la riparazione delle conseguenze della repressione violenta operata dallo Stato. Tra i civili - che sono notoriamente uno dei principali target di vittimizzazione in contesti di questo tipo - chi risulta maggiormente colpito dal conflitto interno sono donne e bambini. Le violenze sessuali e gli stupri di guerra, in particolare, assumono la veste di vera e propria arma del conflitto, strumento per l'affermazione della superiorità dello Stato sui suoi cittadini e mezzo di eliminazione di gruppi etnici considerati inferiori. In quanto forma di violenza sistematica e preordinata all'umiliazione ed alla distruzione del nemico, lo stupro di guerra necessiterebbe di un particolare riconoscimento da parte delle nuove istituzioni democratiche. Un riconoscimento che, tuttavia, in paesi come l'Argentina ed il Guatemala non vi è mai stato; o è arrivato con notevole ritardo. La giustizia transizionale in questi paesi sembra aver incentrato l'attenzione - ancora una volta - sulla violenza in genere, senza prendere in considerazione i crimini e le gravi violazioni dei diritti perpetrate ai danni delle donne in via esclusiva (si pensi alle torture sessuali subite dalle donne in Argentina, o allo stupro sistematico e la riduzione in schiavitù delle donne delle popolazioni indigene in Guatemala). La violenza sessuale e i crimini contro l'identità e la libertà sessuale delle donne, sono state in questi paesi fortemente sottostimate, non investigate e raramente perseguite.



In Argentina, tra il 1976 e il 1983 – ai tempi della nota “guerra sporca” – 30.000 persone (tra i quali studenti, professori, giornalisti, sindacalisti, attivisti politici, madri e nonne alla ricerca dei figli e nipoti perduti) furono sequestrate, torturate e condannate dopo sommari processi, mentre circa 50.000 furono catturate e trascorsero anni nei centri di detenzione illegale della dittatura, soggette a sevizie, torture, ed umiliazioni sistematiche e continue. Molte di queste persone erano donne. E contro le donne, le violenze furono ancora più gravi e specifiche; verso le donne tenute prigioniere nei centri di detenzione segreti, lo stupro era all’ordine del giorno e la tortura stessa assumeva connotati sessuali. Gli strumenti tipici utilizzati per torturare i detenuti erano pungoli e cavi elettrici che venivano fatti scorrere sul corpo bagnato della vittima: nei confronti delle donne questi oggetti venivano inseriti all’interno degli organi genitali in modo da provocare scariche elettriche che attraversassero il corpo dall’interno. Qualora il risultato delle violenze fosse poi confluito in una gravidanza, questa veniva portata a termine nei centri di detenzione, in celle vecchie, ammuffite dall’umidità e in condizioni igieniche precarie, spesso con la sola assistenza dei torturatori. Una volta nati, i bambini venivano strappati dalle braccia delle madri e dati immediatamente in adozione a persone conniventi col regime. Ogni gesto di violenza, dunque, era calcolato e parte di una strategia di annichimento e distruzione del corpo e della psiche delle vittime.

Se questa era la situazione in Argentina, non tanto diversa – sebbene diversamente finalizzata – era la condizione delle donne in Guatemala, ove lo stupro di guerra divenne un mezzo di eliminazione e genocidio delle popolazioni indigene locali e uno strumento di affermazione di potere e superiorità etnica dei nuovi popoli colonizzatori. Anche qui pertanto, la violenza era sostenuta da un fine: la “purificazione” delle nuove generazioni, e la cancellazione delle popolazioni autoctone.

Sebbene i due paesi abbiano adottato, a seguito della dittatura, approcci opposti – l’Argentina è ben nota per essere stato uno dei pochi paesi sudamericani ad aver inizialmente promosso procedimenti giudiziari nei confronti dei maggiori esponenti della dittatura militare; il Guatemala, invece, ha scelto la strada, già ampiamente battuta in America Latina, dell’impunità e del condono – il tentativo di dare giustizia alle donne per le gravi violazioni dei diritti umani subite è stato un totale fallimento in entrambi i casi.

Soltanto il Guatemala, in tempi molto recenti, ha mostrato un primo interesse nell’accoglimento di alcune delle numerose istanze di giustizia delle donne vittime di violenza nel corso della dittatura. È stato infatti celebrato, nel maggio 2016, il primo e unico processo nazionale che ha preso in considerazione le violenze subite dalle donne nel corso della guerra: un processo in onore delle vittime della comunità di Sepur Zarco, che vedeva imputati per violenza sessuale e riduzione in schiavitù di 11 giovani donne Q’eqchi, due massimi esponenti della dittatura militare guatemalteca degli anni ’60. Un risultato importante ma ancora decisamente modesto.

Anche sotto il profilo delle operazioni di ricerca della verità, l’impegno dei due paesi nel riconoscimento delle violenze subite dalle donne fu decisamente insoddisfacente.

L’Argentina, che fu oltretutto il primo paese ad istituire un ente d’inchiesta per far emergere le violazioni ed atrocità commesse dal regime, nominò la *Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas* (CONADEP) che nel 1984 produsse il celebre rapporto finale *¡Nunca Más!* destinato a diventare un esempio per tutti i contesti di transizione a



venire. Cionondimeno, questo documento non fu minimamente in grado di riconoscere in maniera adeguata le violazioni commesse ai danni delle donne argentine, tanto che classificò gli atti di gravissima violenza a sfondo sessuale entro l'ambito generale della tortura, senza attribuirvi alcuno specifico rilievo o valore; in Guatemala, invece, le commissioni riuscirono sì a dare rilevanza alle violenze e agli abusi perpetrati per trent'anni di conflitto, ma i rapporti finali relativi a tale paese non hanno prodotto per molti anni alcun risultato concreto sul piano della giustizia a livello domestico.

La mancanza di un'adeguata risposta dell'ordinamento di fronte a una violenza senza precedenti e commessa in certe forme in via esclusiva nei confronti delle donne è un chiaro indice del fallimento del sistema penale, influenzato da una radicata discriminazione di genere e una mancanza totale di sensibilità verso le vittime di certi reati. Una insensibilità che sfocia nella diffidenza verso i racconti delle vittime, che in situazioni di questo tipo divengono l'unico mezzo di prova in grado di sopravvivere nel tempo e nello spazio. Ed in ogni caso, anche laddove vi sia il tentativo di offrire riconoscimento a queste ultime – si veda il caso del Guatemala –, la risposta del sistema tarda ad arrivare. Non sarebbe dunque improprio affermare che le donne in questi contesti – come spesso accade all'indomani della fine di un regime repressivo – sono state abbandonate al proprio dolore e rimarranno – forse per sempre – dimenticate.

BIBLIOGRAFIA

Cacho, Lydia. *Confesiones desde la selva mexicana*. Penguin Random House, 2016.

Commissione Interamericana Dei Diritti Umani. *Rapporto sulla situazione dei diritti umani in Messico*. 2015, OEA/Ser.L/V/II Doc.44/15. Consultato il 19 set. 2019.

Dodge, Mary e Mark Pogrebin. "Collateral Costs of Imprisonment for Women: Complications of Reintegration". *The Prison Journal*. Sage Publication, núm. 1, 2001, pp. 42-54.

Dressler Joshua. "Feminist (or "Feminist") Reform of Self-Defense Law: Some Critical Reflections". *Marquette Law Review*. núm. 4, 2010, <https://scholarship.law.marquette.edu>. Consultato il 19 set. 2019.

Geneva Academy, *Rapporto sui conflitti nel mondo per il 2017*. Geneva Academy, 2018.

González Rodríguez, Sergio. *Campo de guerra*. Penguin Random House, 2014.

Gruppo di lavoro delle nazioni unite contro le sparizioni forzate o involontarie. *Osservazione generale sulle donne colpite da sparizione forzata*. 2013, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/112/57/PDF/G1311257.pdf?OpenElement>. Consultato il 19 set. 2019.

Instituto de estudios comparados en ciencias penales de Guatemala, Consorcio actoras de cambio: la lucha de las mujeres por la justicia. *Rompiendo el silencio: Justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala*. ECAP, UNAMG, F&B Editores, 2006.

Lynch, Shannon et al. "An Examination of the Associations among Victimization, Mental Health, and Offending in Women". *Criminal Justice and Behaviour*. Sage Publications, núm. 6, 2017, 796-814 pp.



McDaniels-Wilson Cathie e Joanne Belknap. *"The Extensive Sexual Violation and Sexual Abuse Histories of Incarcerated Women"*. *Violence Against Women*. Sage Publications, núm. 10, 2008, 1090-1127 pp.

Melgar, Lucía. "Feminicidio en México: insuficiencias de la ley, impunidad e impacto social" *www.penalecontemporaneo.it*. núm. 5, 2017. Consultato il 19 mag. 2017.

Ortuño, Antonio. *La fila india*, Océano de México, 2013.

Turati, Marcela. *La guerra me hizo feminista*. Penguin Random House, 2006.

Walker, Lenore. *The Battered Woman Syndrome*. Springer, 2009.

Gli autori dei diversi contributi lavorano presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (IT), occupandosi a vario titolo del fenomeno della violenza di genere, in Italia e nel mondo. In particolare: **Gabriella Citroni** insegna Tutela internazionale dei diritti umani; **Claudia Pecorella** e **Massimiliano Dova** sono docenti di Diritto penale; **Monica Trapani** è dottore di ricerca in Diritto penale; **Lidia Autiero** è dottoranda in *Law and Pluralism*.

claudia.pecorella@unimib.it